



## COMUNICATO STAMPA n. 156/23

Lussemburgo, 16 ottobre 2023

Ordinanza della Corte nella causa C-761/22 | Verband Wirtschaft im Wettbewerb

### **Le pubblicità per forni e cappe devono fare riferimento tanto alla classe di efficienza energetica di tali prodotti quanto alla gamma delle classi di efficienza**

Il rivenditore tedesco di mobili a basso prezzo Roller ha pubblicizzato sul suo sito Internet una cucina attrezzata. Tale messaggio pubblicitario indicava la classe di efficienza energetica del forno a incasso e della cappa aspirante, senza tuttavia menzionare le gamme delle classi di efficienza energetica riportate sull'etichetta degli apparecchi di cui trattasi.

Un'associazione per la lotta contro la concorrenza sleale ha adito un giudice tedesco con un ricorso volto ad ottenere la cessazione di tale pubblicità per il futuro.

Il giudice tedesco chiede alla Corte di giustizia se, secondo il diritto dell'Unione, i fornitori e i rivenditori siano obbligati ad indicare la classe e la gamma delle classi di efficienza energetica nella loro pubblicità relativa a forni e cappe. In caso di risposta affermativa, esso desidera sapere in che modo possono farlo.

Nella sua ordinanza del 5 ottobre, la Corte constata che **i fornitori e i rivenditori di un prodotto devono fare riferimento, nei loro messaggi pubblicitari visivi o nel loro materiale promozionale tecnico, alla classe di efficienza energetica di tale prodotto e alla gamma delle classi di efficienza riportate sull'etichetta del gruppo di prodotti di cui trattasi**<sup>1</sup>. Tale obbligo si applica anche se la Commissione non ha ancora adottato un atto delegato che precisi il modo in cui tale riferimento deve essere effettuato.

La Corte rileva che tale atto delegato non è ancora stato adottato per quanto riguarda i forni e le cappe per uso domestico. Ciò posto, essa riconosce che i fornitori e i rivenditori dispongono di un certo margine discrezionale quanto al modo di fare riferimento alle classi e alle gamme, margine che è tuttavia circoscritto.

**Infatti, la pubblicità deve, per quanto possibile, adottare la stessa presentazione delle classi e gamme che compare sull'etichetta energetica del forno o della cappa di cui trattasi.** In ogni caso, se tale presentazione non è realizzabile, **la classe e la gamma devono apparire in modo leggibile e visibile ed essere configurate in modo da soddisfare le esigenze di informazione del consumatore.**

La Corte fornisce qualche esempio al riguardo, ferme restando altre possibili soluzioni: la pubblicità può menzionare, in modo leggibile e visibile, la classe e la gamma mediante un'espressione facilmente comprensibile per un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, come «[l]a classe di efficienza energetica di questo modello/prodotto è [lettera pertinente] su una gamma che va da [prima lettera] a [ultima lettera]», oppure ancora indicare la lettera della classe interessata in una freccia il cui colore di fondo deve essere quello della lettera corrispondente della gamma e precisare, accanto a tale freccia, l'ampiezza della gamma

<sup>1</sup> In forza del regolamento (UE) n. 2017/1369, del Parlamento e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017, L 198, pag. 1).

mediante un'indicazione o un simbolo equivalente facilmente comprensibile per tale consumatore. Il posizionamento, le dimensioni e il carattere tipografico di tali riferimenti devono essere scelti in modo tale che questi ultimi siano leggibili e visibili e risaltino quindi chiaramente, per detto consumatore, dal messaggio pubblicitario.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) dell'ordinanza sono pubblicati sul sito CURIA.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎(+352) 4303 8575.

Restate in contatto!

